REGOLAMENTO (CEE) N. 2497/69 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 1969
relativo alle maggiorazioni e riduzioni applicabili ai prezzi della barbabietola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2485/69 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede che i fabbricanti di zucchero, al momento dell'acquisto delle barbabietole da zucchero che sono destinate ad essere trasformate in zucchero nell'ambito della quota massima e che sono atte alla trasformazione in zucchero, hanno l'obbligo di pagare almeno un prezzo minimo adattato applicando le maggiorazioni o le riduzioni corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo ;

considerando che la qualità e, conseguentemente, il valore delle barbabietole da zucchero sono funzione sopratutto del loro tenore in zucchero ;

considerando che, per stabilire il valore delle barbabietole la cui qualità differisce dalla qualità tipo, il sistema più adatto consiste nello stabilire una scala di maggiorazioni e di riduzioni espresse in percentuale del prezzo minimo ;

considerando che è indicato, tenuto conto dell'esperienza che gli interessati hanno acquisito in un lungo periodo, di lasciare loro la possibilità di prevedere nei contratti o negli accordi interprofessionali la definizione delle barbabietole che sono atte ad essere trasformate in zucchero ; che un prontuario comunitario può essere fissato per le barbabietole che in tutta la Comunità sono considerate come atte alla trasformazione in zucchero ; che è indicato che siano definite riduzioni supplementari nel caso in cui una tale definizione si riferisca ad un tenore di zucchero inferiore al più basso tenore di zucchero indicato nel prontuario comunitario ; che è opportuno prevedere la possibilità per gli Stati membri di stabilire la definizione stessa se le parti contraenti non si mettono d'accordo su tale definizione ;

considerando che a causa particolarmente delle condizioni climatiche il valore industriale delle barbabietole prodotte in Italia differisce sensibilmente da quello delle barbabietole prodotte nel nord della Comunità ; che tale situazione particolare ha condotto, già anteriormente alla messa in applicazione dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero, all'instaurazione in tale Stato membro di un modo specifico di pagamento delle barbabietole ; che tale modo di pagamento è stato mantenuto durante le campagne saccarifere 1968/1969 e 1969/1970 ; che tuttavia a decorrere dalla campagna saccarifera 1970/1971 il sistema comunitario di pagamento delle barbabietole deve essere applicato anche in Italia ; che peraltro è giustificato in tale sistema comunitario tener conto della anzidetta differenza di valore industriale delle barbabietole ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il prezzo minimo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, per 1/10 per cento di tenore di saccarosio, è :

a) aumentato al minimo di

— 0,9 % per i tenori superiori al 16,0 % e inferiori o uguali al 18,0 %,

— 0,7 % per i tenori superiori al 18,0 % e inferiori o uguali al 19,0 %,

— 0,5 % per i tenori superiori al 19,0 % e inferiori o uguali al 20,0 % ;

b) diminuito al massimo di

— 0,9 % per i tenori inferiori al 16,0 % e superiori o uguali al 15,5 %,

— 1,0 % per i tenori inferiori al 15,5 % e superiori o uguali al 14,5 %.

Per le barbabietole con tenori di saccarosio superiori al 20,0 % si applica almeno il prezzo minimo adattato al 20,0 %.

2. Tuttavia, le percentuali di aumento o di diminuzione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), per la loro applicazione in Italia, sono moltiplicate per il coefficiente 0,75.

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 6.

Articolo 2

1. I contratti e gli accordi interprofessionali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 1009/67/CEE possono prevedere maggiorazioni superiori e riduzioni inferiori a quelle indicate nell'articolo 1.

I contratti e i detti accordi interprofessionali possono prevedere maggiorazioni supplementari per tenori di saccarosio superiori al 20,0 % e riduzioni supplementari per tenori di saccarosio inferiori al 14,5 %.

2. I contratti e gli accordi di cui al paragrafo 1 possono prevedere per le barbabietole con un tenero di saccarosio inferiore al 14,5 %, una definizione delle barbabietole atte alla trasformazione in zucchero se nei contratti e accordi suddetti vengono fissate riduzioni supplementari per i tenori di saccarosio inferiori al 14,5 % e superiori o uguali al tenore di saccarosio minimo previsto in tale definizione.

3. Se i contratti o gli accordi non prevedono la definizione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato può stabilire tale definizione. In tal caso esso fissa nello stesso tempo le riduzioni supplementari di cui al detto paragrafo.

Articolo 3

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dalla campagna saccarifera 1970/1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY